



Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4»), il decametilciclopentasilossano («D5») e il dodecimetilcicloesasilossano («D6»)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1328, 17 maggio 2024)

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 3, lettera a),

anziché: «a) per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020.

Ai della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d'uso, sono eliminati con l'acqua dopo l'applicazione;»,

leggasi: «a) per le sostanze D4 e D5 nei prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020.

Ai fini della presente lettera, per “prodotti cosmetici da sciacquare” si intendono i prodotti cosmetici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che, in condizioni normali d'uso, sono eliminati con l'acqua dopo l'applicazione;».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 4,

anziché: «4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) all'immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:

- come monomero nella produzione di polimero di silicio;
- come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio;
- come monomero nella polimerizzazione;
- nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele;
- nella produzione di articoli;
- nel trattamento di superfici non metalliche;
- come reagente di laboratorio nelle attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate;

b) all'immissione sul mercato delle sostanze “D5” e “D6” per l'uso come dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia;

c) all'immissione sul mercato del “D5” per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d'arte e oggetti di antiquariato.».

leggasi: «4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) all'immissione sul mercato delle sostanze “D4”, “D5” e “D6” per i seguenti usi industriali:

- come monomero nella produzione di polimeri siliconici;
- come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio;
- come monomero nella polimerizzazione;
- nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele;

- nella produzione di articoli;
- nel trattamento di superfici non metalliche;
- b) all'immissione sul mercato delle sostanze "D5" e "D6" per l'uso come dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura della stomia;
- c) all'immissione sul mercato del "D5" per uso professionale per la pulizia o il restauro di opere d'arte e oggetti di antiquariato;
- d) all'immissione sul mercato delle sostanze "D4", "D5" e "D6" per l'uso come reagenti di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate.».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 5,

anziché: «5. A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all'immissione sul mercato delle sostanze "D4", "D5" e "D6" come costituenti di un polimero di silicio, tranne se il polimero di silicio è utilizzato per formulare una miscela non oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.».

leggasi: «5. A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera b), non si applica all'immissione sul mercato delle sostanze "D4", "D5" e "D6":

- come costituenti di un polimero siliconico in quanto tale;
- come costituenti di un polimero siliconico in una miscela oggetto di deroga a norma del paragrafo 6.».

Pagina 5, allegato, che sostituisce la voce 70 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, frase introduttiva,

anziché: «A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato di miscele contenenti "D4", "D5" o "D6" quali residui da polimeri di silicio, alle seguenti condizioni:».

leggasi: «A titolo di deroga il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato di miscele contenenti "D4", "D5" o "D6" quali residui da polimeri siliconici, alle seguenti condizioni:».

Pagina 6, allegato, che sostituisce la voce 70 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tabella, seconda colonna, paragrafo 6, lettera c),

anziché: «c) "D4", "D5" o "D6" in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l'uso come dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746;».

leggasi: «c) "D4", "D5" o "D6" in concentrazione uguale o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, per l'uso come dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, diversi dai dispositivi di cui al paragrafo 6, lettera d);».